

N. 3086/08 R.G. notizie di reato  
N. 263/12 R.G. Tribunale

# TRIBUNALE DI AGRIGENTO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

VERBALE DI UDIENZA

(art. 480 e segg. c.p.p.)

L'anno **2012** il mese di **Maggio** il giorno **28** alle ore **15.10**  
in Agrigento Aula 6 Piano I davanti al Giudice Dott. Chiara Minerva  
con l'assistenza del Cancelliere Maria Stella Aleo  
che espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico: Marilena  
Farruggia  
per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **263/12 r.g.t.**  
nei confronti di **Raia Antonio + 7**

Sono presenti:

Il Pubblico Ministero Dott. **A. Pandolfi**

gli Imputati	Assistiti e difesi da
<b>1) Raia Antonio</b> <b>Nt. il 14/03/1945 a Ravanusa</b> Libero, contumace	Avv. G. Scozzari, di fiducia, presente
<b>2) Traina Girolamo</b>  <b>Nt. il 25/09/1946 Palermo</b> Libero, contumace	Avv. Raffaele Restivo ( del Foro di Palermo), di fiducia assente sostituito per delega che deposita dall'avv Luigi Montagiani presente
<b>3) Spallitta Gerlando</b> <b>Nt. il 09/03/1941 Agrigento</b>  Libero, assente anzi presente alle ore 15.30	Avv. Fabrizio Biondo (foro di PA), di fiducia assente sostituito per delega che deposita dall'Avv. Luigi Montagiani presente
<b>4) Bruccoleri Salvatore</b> <b>Nt. il 08/11/1946 Agrigento</b>  Libero, presente	Avv.ti Antonino Gaziano e Gerlando Alonge entrambi di fiducia , entrambi presenti
<b>5) Scaglione Francesco Paolo</b>	Avv. ti Filippo Sabbia (foro di RA) e



<b>Nt. il 18/02/1950 Caltanissetta</b>	Guido Sinatra, di fiducia entrambi , presenti entrambi
<b>Libero, contumace</b>	
<b>6) Lusco Francesco Nt. il 13/10/1944 Cefalù</b>	Avv.ti Marcello Vegna (del foro di Palermo) e Silvio Miceli, entrambi di fiducia, entrambi assenti. L' Avv. Miceli sostituito dall' Avv. Stefano Puccio per delega che deposita
<b>Libero, contumace</b>	
<b>7) Campione Marco Nt. il 01/09/1961 Agrigento</b>	Avv. ti Diego Galluzzo e Francesco Scopelliti, entrambi di fiducia, entrambi presenti
<b>Libero, contumace</b>	
<b>8) Alletto Angelo</b>	Avv. Valentino Sclafani, di fiducia, assente sostituito ai sensi dell'art. 97 comma IV CPP dall'avv. Gerlando Alonge
<b>Nt. il 29/09/1953 Agrigento</b>	
<b>Libero, contumace</b>	
<b>Parti offese:</b>	
<b>Ispettorato Tecnico dei Lavori Pubblici Regione Sicilia assente</b>	
<b>Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio assente</b>	Rappresentata da Avv. Vincenzo Lo RE, di fiducia, presente
<b>Legambiente O.N.L.U.S. Pres. Nazionale p.t.</b>	Avv. D. Ciancimino, di fiducia, presente

E' presente per la pratica forense il dott. Pamela Maria Marsala, dott. Dora Mirabile,



L' Avv. Scozzari produce documenti di cui all' indice indicato nella memoria già depositata in cancelleria.

Il Pubblico Ministero non si oppone

Gli altri difensori si associano

L' Avv. Scozzari si oppone alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente, riportandosi ai motivi già esposti nella memoria già depositata in cancelleria.

L' Avv. Scopelliti si oppone alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente, per mancanza di requisiti di legittimazione

L' Avv. Sabbia si oppone alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente per mancanza di requisiti di legittimazione

L' Avv. Montagiani si oppone alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente per mancanza di requisiti di legittimazione

L' Avv. Gaziano si oppone alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente per mancanza di requisiti di legittimazione

Tutti gli altri difensori si oppongono alla richiesta di costituzione di Parte Civile di Legambiente

Il giudice alle ore 15.32 si ritira in camera di consiglio per decidere, rientrato in aula alle ore 16.13 dà lettura dell' ordinanza che viene allegata al presente verbale di udienza

L' Avv. Lo Re chiede di produrre nuovo atto di dichiarazione di costituzione di Parte Civile, nell'interesse dell' Azienda Ospedaliera S. Giovanni Di Dio con procura speciale rilasciata dal commissario straordinario

Alle ore 16.30 si allontana dall' aula , nomina proprio sostituto processuale

l' Avv. Scopelliti

Il Pubblico Ministero nulla osserva in ordine alla nuova istanza

La Parte Civile Avv. Ciancimino nulla osserva

L' Avv. Gaziano in ordine alla nuova dichiarazione di costituzione di Parte Civile **Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio si oppone, in quanto inammissibile perché tardiva e non prevista dalla legge**

L' Avv. Montagiani si associa

Il giudice alle ore 16.35 si ritira in camera di consiglio per decidere

Rientrato in aula alle ore 16.58 detta la seguente ordinanza:

il giudice rilevato che l'art. 491 cpp stabilisce quale limite preclusivo per la proposizione delle questioni di cui al 1° co della stessa norma, tra cui anche quella relativa alla costituzione di Parte Civile, il momento in cui sia stato compiuto per la prima volta l' accertamento relativo alla costituzione delle parti stabilendo che, tali questioni debbano essere proposte immediatamente dopo l'esaurimento di tale fase processuale; ritenuto che la pronuncia dell' ordinanza che ha statuito in ordine alle dichiarazioni di costituzioni di Parte Civile presentate alla scorsa udienza ha per l' appunto esaurito la fase processuale menzionata dall' art. 491 cpp, avendo, peraltro, le parti già

dichiarato che non sussistono altre questioni preliminari oltre quelle relative alla costituzione di Parte Civile su cui il Giudice ha già avuto modo di pronunciarsi ritenuto pertanto , intempestiva l'odierna richiesta e produzione della ASP di Agrigento

PQM

Rigetta la produzione e la richiesta di costituzione di Parte Civile e dispone procedersi all'apertura del dibattimento.

Compiuto l'accertamento della costituzione delle parti

IL TRIBUNALE

dichiara aperto il dibattimento.

Si dà quindi lettura dell'imputazione.

Il Pubblico Ministero si riporta al capo di imputazione e indica, chiedendone l'ammissione, le prove che seguono:

- ◆ lista testi ritualmente depositata
- ◆ esame degli imputati

la difesa di Parte Civile, Avv. Ciancimino : chiede l' ammissione della propria lista testi

in subordine chiede che venga ammessa a sentire i testi della difesa a controprova

chiede di ammettere la produzione documentale allegata alla costituzione di Parte Civile e chiede di produrre documenti di cui all' allegato indice

l' Avv. Gaziano nulla osserva in ordine alle prove orali richieste dal Pubblico Ministero, chiede l'esame del proprio assistito e insiste nell' ammissione della propria lista testi

in ordine alla richieste di prove orali richieste dalla Parte Civile si oppone in quanto inammissibili.

l' Avv. Alonge, nell'interesse del geom. Bruccoleri, insiste nell' ammissione della propria lista testi , chiede l'esame del proprio assistito;

in ordine alla posizione dell'imputato Alletto, assistito dall' Avv. Sclafani insiste nella lista testi depositata e del documento allegato;

si oppone alle richieste della Parte Civile

l' Avv. Gaziano si allontana dall'aula nomina proprio sostituto l' Avv. Alonge

l' Avv. Scopelliti non si oppone alle prove orali formulate dal Pubblico Ministero, si oppone alle richieste orali formulate dalla Parte Civile;

insiste nell' ammissione della propria lista testi , chiede l'esame dell'imputato Campione

l' Avv. Sabbia nulla osserva in ordine alle richieste di prove del Pubblico Ministero; si oppone alle richieste di prova della Parte Civile;

chiede l'esame del proprio assistito e insiste nell' ammissione della propria lista testi.

l' Avv. Scozzari per l'imputato , Raia non si oppone alle richieste formulate del Pubblico Ministero, si oppone alle richieste di prove orali richieste dalla Parte Civile; chiede l' esame del proprio assistito, e chiede l' ammissione della propria lista testi.

l' Avv. Montagiani, per la posizione di Traina Girolamo, chiede l' esame dei testi in lista , esame dell' imputato

per l'imputato Spalletta, in sostituzione dell' Avv. Biondo chiede l' esame di tutti gli imputati e ammissione della lista testi

l' Avv. Puccio nulla osserva in ordine alle richieste del Pubblico Ministero si oppone alle richieste della Parte Civile;

chiede l'esame del proprio assistito Lusco e ammissione della lista testi la Parte Civile

in relazione alla richieste di prova dei difensori di tutti gli imputati non si oppone, insiste nell'ammissione della propria lista, chiede l'esame di tutti gli imputati

il Pubblico Ministero non si oppone

si riserva di produrre documenti , il Pubblico Ministero in ordine alla richiesta di prova formulate dai difensori degli imputati non si oppone



Esaurita l'esposizione introduttiva, il Presidente informa imputato che ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purchè esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale.

#### II TRIBUNALE

~~sentite le parti, provvede sull'ammissione delle prove con la seguente ordinanza :~~

#### II TRIBUNALE

ammette le prove orali e documentali richieste dal Pubblico Ministero e dalla Difesa in quanto non manifestamente inammissibili né irrilevanti e non vietate dalla legge, ad eccezione delle prove richieste dalla Parte Civile per la quale si riserva di decidere alla prossima udienza, e rinvia all'udienza dell' **11/06/2012** ore 9.00, aula 6, piano I, del Tribunale di Agrigento

Autorizzando il Pubblico Ministero a citare i testi indicati in lista

Il Pubblico Ministero dichiara che citerà i primi tre testi indicati nella propria lista, anzi il Pubblico Ministero dichiara che citerà ,altresi, anche il consulente Attilio Masnata.


L' Avv. Scozzari rappresenta un legittimo impedimento per l' udienza dell' 11/06/2012 in quanto impegnato presso il GUP di Termini Imerese in un procedimento nel quale è pure unico difensore dell'imputato e relativo a circostanze particolarmente complesse, chiede, pertanto, il rinvio del presente procedimento ad altra data

Il Giudice rilevato l'imminente rischio di prescrizione che incombe sul presente procedimento nonché il carico delle udienze fissate per le prossime settimane anche in relazione al già fissato calendario dell'istruttoria del presente procedimento, Rigetta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata dall' Avv. Scozzari e conferma la data di rinvio dell'


11/06/2012 c/o aula 6 I Piano, ore 9.00, precisando in relazione a quella del  
18/06/2012 l'orario di inizio che viene fissato alle ore 11.30

Verbale chiuso alle ore 17.36

IL CANCELLIERE  
Maria Stella Aleo



IL GIUDICE  
Dott. Chiara Minerva



Il Tribunale,


sulle dichiarazioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e dell'Associazione Legambiente Onlus, presentate entrambe all'udienza del 14.05.2012, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, Avv. Vincenzo Lo Re ed Avv. Daniela Ciancimino, di volersi costituire parte civile nel presente procedimento, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto delle condotte contemplate nei capi d'imputazione, limitatamente, per quanto riguarda la A.S.P., a quelle poste in essere dagli imputati Spallitta Gerlando e Bruccoleri Salvatore;

sentite le parti ed in particolare: sentito il P.M., che nulla ha osservato in ordine alla costituzione di parte civile della A.S.P. e si è rimesso al Giudice quanto a quella di Legambiente; sentiti i difensori degli imputati Spallitta e Bruccoleri, che hanno rilevato l'inammissibilità della dichiarazione di costituzione di parte civile della A.S.P. in quanto carente di una valida procura speciale al difensore e che, in ordine alla costituzione di parte civile di Legambiente ne hanno rilevato l'inammissibilità non ritenendo configurabile un danno ambientale, suscettibile di risarcimento, in relazione ai fatti per cui è processo; sentiti i difensori degli altri imputati che, parimenti opponendosi all'ammissione della costituzione di parte civile di Legambiente, hanno pure rilevato la mancanza dei requisiti di legittimazione in capo alla predetta associazione per l'esercizio dell'azione civile nel presente procedimento penale;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.05.2012;

osserva quanto segue.

Con riferimento alla dichiarazione di costituzione di parte civile presentata dall'A.S.P. di Agrigento ed in relazione alle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati Spallitta e Bruccoleri, deve rilevarsi che tale dichiarazione menziona la procura speciale, che sarebbe stata appositamente conferita all'avv. Vincenzo Lo Re dal Direttore Generale della predetta Azienda, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della stessa. Invero, in allegato alla dichiarazione predetta vi sono due delibere: la prima, n. 696 del 08.07.2011, a firma del Direttore Generale della A.S.P. di Agrigento, appare superata dalla seconda, la n. 2438 del 30.03.2012, a firma del Commissario Straordinario, che è succeduto temporaneamente al Direttore Generale nella gestione e rappresentanza del predetto ente. Infatti, tale ultima delibera, nel confermare la precedente, quanto al mandato difensivo conferito all'Avv. Lo Re nel presente procedimento, dispone autonomamente in ordine all'esercizio dell'azione civile per i danni nel presente procedimento penale, statuendo, a differenza del precedente provvedimento, di effettuare la relativa costituzione, per il tramite dell'avv. Vincenzo Lo Re, solo con riferimento ai due imputati sopra menzionati e senza disporre nulla in ordine al conferimento della necessaria procura speciale al difensore.

 1



A prescindere da tali considerazioni, tuttavia, appare fondata l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati, in ordine al vizio di forma della procura conferita all'avv. Lo Re, ai fini della costituzione di parte civile della A.S.P. Entrambe le delibere prodotte, infatti, costituiscono due provvedimenti amministrativi che rappresentano l'esito del procedimento di formazione e manifestazione della volontà dell'ente pubblico, in relazione al conferimento del mandato difensivo e della relativa procura speciale. Tale procedimento notoriamente si esteriorizza in una serie di fasi normativamente scandite e disciplinate e si conclude con l'emanazione di un atto espressivo del potere amministrativo e come tale avente natura pubblicistica. Da tale atto va, invece, distinto quello avente natura privatistica, con il quale la Pubblica Amministrazione, al pari di ogni altro soggetto dell'ordinamento, può conferire mandato al professionista per l'espletamento della difesa tecnica nel processo penale ed in particolare per l'esercizio, in tale contesto, dell'azione civile risarcitoria. Tale ultimo atto è soggetto a dei requisiti di forma tassativamente previsti dalla legge ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 78 e 122 c.p.p., che richiedono che la procura speciale per la costituzione di parte civile debba essere conferita, a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. E' evidente che nessuna di queste due formalità risulta soddisfatta dalle delibere prodotte in allegato alla dichiarazione di costituzione di parte civile della A.S.P. di Agrigento, non potendosi tali documenti ascrivere né alla nozione di scrittura privata, trattandosi di un provvedimento amministrativo, né tanto meno a quella di atto pubblico, non essendo né il Direttore Generale della A.S.P., né il Commissario Straordinario investiti del potere di essere fonte di pubbliche certezze, menzionato dall'art. 2699 c.c. e che deve essere necessariamente attribuito dalla legge (crf. Cass. SS. UU. n. 215/99 e Cass. n. 10823/90).

Non può essere ammessa, pertanto, la costituzione di parte civile della A.S.P. di Agrigento.

Quanto all'analogha dichiarazione presentata dall'associazione Legambiente Onlus, la facoltà delle associazioni ambientaliste di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante e pressoché indiscusso. Superata la posizione assunta con alcune pronunce minoritarie e risalenti che, interpretando in maniera restrittiva la disciplina specialistica (oggi in parte abrogata e costituita dalla Legge n. 349/1986 e dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000), escludevano tale prerogativa, riconoscendo a questi organismi unicamente la possibilità di intervenire nel processo penale, a sostegno delle ragioni della persona offesa ed a fianco della pubblica accusa, con i poteri di cui all'art. 91 c.p.p., salva la possibilità per le stesse, ove normativamente riconosciute, di surrogarsi agli enti territoriali nell'azione, a questi ultimi spettante, per il risarcimento del danno ambientale, da tempo si è, invece, affermato un diverso orientamento che, facendo leva sui principi generali, di matrice normativa e giurisprudenziale, in materia di risarcimento del danno, ammette

che le associazioni ambientaliste possano esercitare, anche in sede penale, l'azione civile risarcitoria, in relazione ai pregiudizi, di natura patrimoniale e non, subiti in conseguenza delle condotte penalmente perseguite (Cass. n. 19883/2009, Rv. 243720). In particolare, si è affermato che la salubrità dell'ambiente costituisce un bene giuridico complesso, che si caratterizza per il fatto di assumere rilevanza a diversi livelli di interesse e perciò, se lo Stato e gli Enti Locali, immedesimandosi negli stessi territori danneggiati dalle condotte illecite, sono gli esclusivi titolari dell'azione risarcitoria, volta al ristoro dei pregiudizi di natura pubblicistica, si ammette anche l'esistenza di profili di rilevanza sociale ed individuale del degrado ambientale, in relazione ai quali i rispettivi titolari hanno diritto ad ottenere tutela giurisdizionale (crf., tra molte, Cass. n. 20681/2007, Rv. 236779; Cass. n. 14828/2010, Rv. 246812). Le pronunce che, valorizzando tali aspetti del danno ambientale, hanno riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste hanno fatto leva sui risultati delle elaborazioni della giurisprudenza amministrativa in materia di distinzione tra interessi diffusi ed interessi collettivi e di individuazione delle condizioni in presenza delle quali questi ultimi possono ottenere tutela giurisdizionale. *“Non possono costituirsi parte civili le associazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessita che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi (ex plurimis Sezione terza sentenza 33887/2006). Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso all'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Quando, invece, l'interesse allo ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, esso cessa di essere comune alla generalità dei consociati. In questo caso, le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell'interesse collettivo all'ambiente che, in tale modo, cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato”*. Più in particolare, sono stati individuati alcuni requisiti, in presenza dei quali l'associazione può ritenersi legittimata in via autonoma e principale alla azione di risarcimento per il danno ambientale: affinché *“una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, in cui si trova il bene oggetto di protezione, necessita che abbia come fine essenziale statutario la tutela dello ambiente, sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di continuità del suo contributo a difesa del territorio”* (Cass. n. 14828/2010, cit.).

Nel caso di specie, l'associazione Legambiente Onlus è, tra le associazioni ambientaliste, una delle più importanti e rappresentative a livello nazionale. Nello Statuto di tale ente si legge, all'art. 1, che *“Legambiente è un'associazione di cittadini a diffusione nazionale ed internazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente [...], delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati allo sviluppo sostenibile e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura”* (crf. doc. all. n. 1 alla dichiarazione di costituzione di parte civile di Legambiente). Tramite le sue diramazioni periferiche, l'associazione risulta radicata nel territorio e nella città di Agrigento, ove negli anni passati ha combattuto diverse battaglie, anche giudiziarie, contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio e delle altre fonti di degrado del patrimonio naturalistico, storico e artistico della zona. La documentazione allegata alla dichiarazione di costituzione di parte civile dimostra, altresì, lo specifico interesse dedicato dall'Associazione, anche a livello nazionale, alla specifica problematica del cemento depotenziato, richiamata dalle vicende oggetto del presente procedimento (crf. pubblicazioni, *sub* all. ti nn. 6, 7 e 8 alla dichiarazione di costituzione di parte civile di Legambiente).

Non sembrano confacenti, allo scopo di dimostrare l'insussistenza di uno specifico coinvolgimento del circolo locale di Legambiente nella vicenda *sub iudice*, le osservazioni, svolte dalla difesa dell'imputato Raia, nella memoria depositata in data 23.05.2012. Si espone in tale scritto che l'associazione avrebbe, in realtà, manifestato il proprio interesse per le vicende oggetto del presente procedimento, solo successivamente all'inizio delle indagini, mantenendo in precedenza un atteggiamento di inerzia, rispetto alle tematiche di tutela ambientale specificamente connesse con le opere di costruzione dell'edificio destinato ad ospitare il nuovo presidio ospedaliero agrigentino. Legambiente avrebbe, anzi, assunto in passato, a detta del predetto difensore, un atteggiamento incoerente con l'attuale impegno, avendo fomentato campagne mediatiche, finalizzate al reperimento di finanziamenti pubblici per la realizzazione dell'opera. Invero, tale circostanza non sembra di per sé contrastante con la denuncia da parte dell'Associazione delle modalità con cui il denaro pubblico sarebbe stato utilizzato, per la costruzione di un edificio, la cui struttura, secondo l'ipotesi accusatoria, al vaglio di questo Giudice, risulterebbe viziata dall'utilizzo di materiali inadeguati; al contrario, appare significativa di un interesse da parte dell'associazione per la tematica delle dotazioni sanitarie a servizio dei cittadini di Agrigento, sorto ben prima della scoperta dei fatti per cui oggi è processo, i quali, peraltro, difficilmente avrebbero potuto essere denunciati da Legambiente prima di venire a conoscenza delle stesse autorità inquirenti e della opinione pubblica.



Deve ritenersi, quindi, che sia con riferimento alle tematiche di tutela ambientale in generale, sia con specifico riguardo alla problematica relativa agli illeciti commessi in violazione della normativa che disciplina la realizzazione di opere in cemento armato, l'associazione Legambiente risulti titolare tanto a livello nazionale, quanto nella sua articolazione periferica, operante nel territorio agrigentino, di quell' *"interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario"*, individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto della legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nel processo penale. Legambiente ha, invero, fatto della tutela dell'ambiente, inteso nella lata accezione sopra riportata, il principale dei propri scopi statuari ed ha concretizzato tale obbiettivo promovendo campagne di informazione ed altre iniziative di vario genere, volte a contrastare non solo i fenomeni di inquinamento ambientale e di deterioramento delle bellezze naturali, ma anche il degrado dei centri abitati e la dispersione del patrimonio storico, artistico e culturale di determinate realtà, trovando in Agrigento un fronte particolarmente impegnativo per le proprie battaglie. Il particolare interesse dimostrato, infine, per la tematica della sicurezza delle costruzioni in cemento armato e dei rischi per la popolazione dell'utilizzo di materiali edili non adeguati costituisce un ulteriore conferma del fatto che tale ente possa davvero considerarsi esponente di un concreto interesse collettivo alla salvaguardia ed alla conservazione di un ambiente di vita salubre, anche con riguardo allo specifico oggetto del presente procedimento.

Neppure sembra di poter dubitare in ordine alla astratta configurabilità di un danno ambientale, in relazione al tipo di condotte contestate agli odierni imputati. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha fatto propria una nozione molto ampia di tale tipo di pregiudizio, ritenendone la sussistenza anche in relazione a fatti diversi da quelli commessi in violazione della specifica normativa di tutela ambientale. Pacificamente è ammessa la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad agire, anche in sede penale, *"in relazione ad atti a contenuto urbanistico o edilizio, purchè idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente"*. Si è affermato, infatti, che *"le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto" ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici"* (Cass. n. 3872/2010 Rv. 249152). Più in generale, comunque, la giurisprudenza tanto di legittimità quanto costituzionale (crf. Corte Cost. sentenza n. 641/1987) ha esteso i confini della nozione di danno ambientale, evidenziando la rilevanza primaria di tale oggetto di tutela e la sua attinenza ai diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, quale diritto a vivere in un ambiente salubre e riconoscendo la risarcibilità di ogni profilo di pregiudizio sia patrimoniale che morale. Con specifico riguardo al

CA

danno, di cui le associazioni ambientaliste possono richiedere il risarcimento, costituendosi parte civile nei processi penali per reati ambientali, le pronunce della Corte di Cassazione sopra citate hanno, infatti, ribadito che lo stesso può astrattamente configurarsi come *“una lesione di un diritto di natura patrimoniale (ad esempio, per i costi sostenuti nello svolgimento della attività dirette ad impedire pregiudizio al territorio o per la propaganda) o non patrimoniale (ad esempio, attinente alla personalità del sodalizio per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali che potrebbe indurre gli associati a privare l'ente del loro sostegno personale e finanziario)”* (Cass. n. 46746/2004; Cass. n. 20681/2007, cit.).

Nel caso di specie, Legambiente, nella sua dichiarazione di costituzione di parte civile, ha allegato un danno morale, arrecato al prestigio ed alla credibilità dell'associazione e del suo operato nella città di Agrigento, per effetto delle condotte ascritte agli odierni imputati, in relazione al presunto utilizzo, nella costruzione del nuovo ospedale cittadino, di cemento armato privo dei requisiti di resistenza prescritti dalla normativa specifica di settore, mettendo in evidenza l'impegno profuso dall'associazione nello stigmatizzare tale fenomeno, portandolo alla ribalta delle cronache nazionali e facendone oggetto di studio e riflessione nelle proprie pubblicazioni. Fermo restando quanto sopra osservato in ordine alla concretezza ed al radicamento territoriale degli interessi azionati da Legambiente nel presente procedimento, deve ulteriormente rilevarsi che le condotte descritte nei capi d'imputazione, ove dovessero, in esito al giudizio, risultare accertate, appaiono effettivamente tali da compromettere il diritto del cittadino a vivere in un contesto urbano-decoroso e comunque non nocivo per la sua salute e la sua incolumità, nonché a poter usufruire di servizi pubblici efficienti, soprattutto se, come nel caso in questione, inerenti alla cura della persona. Non sembra possibile mettere in dubbio che tali garanzie attengano ad un concetto di tutela ambientale quale diritto fondamentale di ogni uomo e delle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità a vivere in un ambiente sano, così come enucleato dalle pronunce giurisprudenziali sopra citate.


Né, da ultimo, un ostacolo all'ammissione della costituzione di parte civile di Legambiente può essere rinvenuto nella circostanza che oggetto di contestazione nel presente giudizio non siano reati ambientali o edilizi, bensì truffe contrattuali e falsi in atti pubblici. I fatti illeciti in conseguenza dei quali la costituenda parte civile lamenta la lesione della propria immagine e delle proprie finalità istituzionali sono, infatti, gli stessi a cui fanno riferimento i capi di imputazione. Né il diritto del soggetto, che si assume danneggiato da un determinato comportamento, ad agire in giudizio per ottenerne il relativo risarcimento può essere pregiudicato in alcun modo dalla scelta discrezionale della pubblica accusa in ordine al tipo di contestazione da formulare in relazione a tale condotta. E' sufficiente a tale proposito richiamare la decisione assunta dalla Suprema Corte, in una vicenda processuale molto simile alla presente, nella quale le imputazioni per falso e truffa

residuavano a seguito della prescrizione degli illeciti conseguenti alla prescrizione dei reati edilizi <sup>violazione delle disposizioni</sup>  
esecizio  
ove è stato affermato il principio secondo cui "le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni" (Cass. n. 7015/2010, Rv. 249828).

P.Q.M.

non ammette la costituzione di parte civile della A.S.P. di Agrigento nei confronti degli imputati Spallitta e Bruccoleri.

Ammette la costituzione di parte civile dell'Associazione Legambiente Onlus nei confronti di tutti gli imputati.

  
Il Conciliatore  
Marta Silvia Alun

IL GIUDICE  
